

PROTOCOLLO PER L'INCLUSIONE DEGLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Premessa e finalità

Secondo l'I.C.F. (*International Classification of Functioning, Disability and Health*) il Bisogno Educativo Speciale rappresenta qualsiasi difficoltà evolutiva di funzionamento, in ambito educativo e/o dell'apprendimento, che necessita di una educazione speciale.

Gli studenti con Bisogni Educativi Speciali individuati dal DM del 27/12/2012 rientrano in una delle seguenti categorie, con relativo percorso:

Studenti con disabilità certificata ai sensi della L.104/92 art.3, modificata del D.L. 62/2024 e tenendo conto del recente D.P.R. 12 marzo 2026	Compilazione di un PEI
Studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento certificati ai sensi della L.170/2010 e del DM 5669/2011	Compilazione di un PDP
Studenti con altri Bisogni Educativi Speciali segnalati da relazione clinica o delibera del CdC ai sensi della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012, della Circolare Ministeriale 8 del 6 marzo 2013 e della Nota Miur del 22 novembre 2013	Compilazione di un PDP (se previsto dal CdC)

Il presente documento contiene le azioni inclusive che la scuola attua all'ingresso nel nostro Liceo di uno studente con BES o a seguito della sua individuazione nel corso degli anni; evidenzia le procedure attuate dalla nostra scuola dalla consegna della certificazione/individuazione del bisogno alla redazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP) o del Piano Educativo Individualizzato (PEI) fino alla valutazione finale; delinea tempi e modalità delle attività di monitoraggio dell'efficacia dei piani personalizzati o individualizzati.

E' parte integrante del PTOF e si propone di

- favorire un clima di accoglienza e inclusione;
- promuovere il successo scolastico e formativo dello studente;
- informare adeguatamente tutti i soggetti coinvolti;
- incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi;
- delineare prassi condivise finalizzate alla redazione e condivisione di Piani Educativi Individualizzati (P.E.I.) per gli studenti con disabilità e Piani Didattici Personalizzati (P.D.P.) per gli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento (D.S.A.) o altro tipo di B.E.S.

Gruppi di lavoro e azioni per l'inclusione

Nel Liceo sono presenti:

- **Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (G.L.I.)** - Ha compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle problematiche relative all'integrazione/inclusione degli allievi con B.E.S. che frequentano l'Istituto. Il gruppo è presieduto dal Dirigente Scolastico, che può delegare in sua vece una delle Referenti per l'Inclusione del Liceo, e comprende una rappresentanza di docenti, in particolare i coordinatori di classe, studenti, se maggiorenni, e genitori. Ha il compito di supportare il Collegio dei Docenti nella definizione e attuazione del Piano per l'Inclusione e di affiancare i Consigli di Classe nella promozione e realizzazione di pratiche didattiche inclusive.

Nella sua componente docente, il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione rileva i bisogni dell'Istituto in relazione agli studenti con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.), promuove pratiche inclusive e contribuisce all'elaborazione del Piano per l'Inclusione. In sinergia con la Dirigente Scolastica, contribuisce all'analisi del fabbisogno delle risorse di sostegno, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 66/2017, che prevede che il dirigente scolastico, sulla base dei Piani Educativi Individualizzati (P.E.I.) e sentito il G.L.I., formuli la richiesta complessiva delle risorse di sostegno all'ufficio scolastico competente.

- **I Gruppi di Lavoro Operativi (G.L.O.)** – Hanno il compito di garantire l'inclusione dei singoli studenti con disabilità, di redigere il Piano Educativo Individualizzato e di monitorare l'efficacia del Piano. Maggiori dettagli sulla costituzione e i compiti del G.L.O. si trovano nella sezione relativa all'accoglienza degli studenti con disabilità del presente protocollo.

INCLUSIONE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' - Legge 104/1992, modificata dal D. L. 62/2024

Il Decreto Legislativo 62/2024 introduce nel nostro ordinamento la definizione di "condizione di disabilità", non riconducibile più alla sola presenza di una compromissione della persona, ma al risultato dell'interazione tra la persona, pur con le sue compromissioni, e i vari contesti di vita, che presentando ostacoli possono determinare una restrizione alla sua piena ed effettiva partecipazione nei contesti stessi su base di uguaglianza con tutti gli altri. La disabilità non è più riconducibile alla "malattia" della persona o a cosa "manca" alla persona, ma a come si struttura il rapporto tra la persona e l'ambiente, imponendo quindi di riflettere anche sull'ambiente e su come renderlo inclusivo. La conseguenza di tutto ciò risiede nel superamento del precedente concetto di "handicap", quale difficoltà della persona riconducibile esclusivamente alle sue compromissioni personali, così come indicato nell'originaria formulazione dell'articolo 3 della legge n. 104/1992, che con la riforma viene modificato introducendo appunto il concetto di "disabilità". Pertanto, la persona con disabilità non è più da considerare "grave" o "non grave" (come era per la difficoltà dell'"handicap"), ma necessitante di sostegno a più alta, o meno, intensità per superare gli ostacoli. Nell'articolo 4, con cui si chiude il Capo I del decreto legislativo, si stabilisce altresì che vengono espunti dall'ordinamento giuridico anche i termini "disabile" e "diversamente abile".

Per promuovere l'inclusione degli studenti con disabilità la scuola predispone un Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), che delinea interventi educativi e didattici, obiettivi di apprendimento e criteri di valutazione. Nel P.E.I. sono anche indicate le risorse professionali per il sostegno e l'assistenza, richieste dalla documentazione clinica dello studente con disabilità e individuate in base alle sue effettive esigenze, come da indicazione dei singoli G.L.O.

Nel nostro liceo viene utilizzata la piattaforma COSMI per la stesura dei singoli PEI.

RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

LA FAMIGLIA:

- Al momento dell'iscrizione, segnala la presenza di disabilità sull'apposita modulistica.
- Tramite la Segreteria Didattica, contatta la docente referente inclusione di sede e/o la Dirigente scolastica e fornisce tutte le informazioni necessarie alla realizzazione di attività conoscitive e di raccordo con i docenti della scuola secondaria di primo grado, o altra scuola di provenienza, e i contatti con i clinici di riferimento in modo da permettere un'adequata accoglienza rispondente alle effettive esigenze dello studente¹.
- Presenta alla scuola la documentazione necessaria, aggiornata in base alle disposizioni di legge e in conformità a quanto disposto dall'art 5 del DL 66/2017, per permettere all'istituzione scolastica di richiedere le figure di supporto necessarie (insegnante di sostegno, educatore all'autonomia, assistente alla comunicazione)
- Nel caso di nuova certificazione, anche in corso d'anno, si attiene alle stesse procedure sopra indicate, presentando la documentazione alla scuola e contattando il docente referente area inclusione e/o la Dirigente scolastica.
- Partecipa attivamente al processo educativo dello studente, entra nel Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.) per l'elaborazione, approvazione, monitoraggio e verifica del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)

LA SCUOLA:

- **La Segreteria Didattica** protocolla e archivia in forma riservata nel fascicolo personale dello studente la documentazione consegnata dalla famiglia e informa il docente referente per l'inclusione di sede.

¹ Si precisa che, in base alle disposizioni contenute all'art 5 del DL 66 2017 e s.m.i, dal 1 gennaio 2024 è in vigore il nuovo *iter* per l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Dal 1 marzo 2026, in attuazione della riforma della disabilità (D.lgs.3/05/2024 n. 62) ha preso avvio in fase sperimentale nel territorio di Milano, la nuova procedura per il riconoscimento della condizione di disabilità affidata in via esclusiva all'INPS, per le nuove domande presentate a partire dalla data indicata. Per informazioni dettagliate si rimanda alla specifica informativa sul sito di Regione Lombardia al seguente link:

<https://www.serviziterritoriali-asstmilano.it/servizi/invalidita-civile/invalidita-civile-ed-handicap/>

- **La docente referente per l'inclusione di sede** visiona la documentazione depositata in Segreteria, promuove incontri conoscitivi con la famiglia, la scuola di provenienza, i clinici di riferimento e trasmette le informazioni alla Dirigente Scolastica e al coordinatore di classe.

- **La Dirigente Scolastica**, analizzata la documentazione e preso atto di ogni altra informazione utile, ne tiene conto nella formazione delle classi; a inizio anno scolastico, provvede alla costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.).

- **Il Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.)**, presieduto dalla Dirigente scolastica o da un suo delegato, si riunisce per la redazione, approvazione e verifica del Piano Educativo Individualizzato. Ogni Gruppo di lavoro operativo, costituito da apposito decreto, è composto dai docenti del Consiglio di classe. Partecipano al G.L.O. i genitori dello studente con disabilità, le figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe, gli specialisti/clinici di riferimento dell'unità valutativa multidisciplinare. Nel rispetto del principio di autodeterminazione, è assicurata anche la partecipazione attiva dello studente maggiorenne con disabilità.

In base al D.L. 66/2017, gli incontri di ogni G.L.O. devono essere almeno tre: il primo entro il 31 ottobre per la predisposizione del P.E.I., uno successivo, solitamente dopo gli scrutini del primo periodo, per la verifica intermedia e l'ultimo a fine anno scolastico per la verifica conclusiva. Si possono prevedere ulteriori incontri, se necessari.

- **Il Consiglio di Classe** promuove la piena partecipazione alla vita scolastica dello studente con disabilità sulla base dei suoi bisogni e delle sue potenzialità.

Definisce gli obiettivi educativi e di apprendimento in correlazione con quelli dell'intera classe; individua le attività, gli strumenti, le strategie e le modalità per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo e un sostegno didattico flessibile e personalizzato e li indica nel P.E.I. Nel caso di studenti con disabilità iscritti alla classe quinta, predispone il fascicolo riservato di presentazione all'Esame di Maturità da allegare al cosiddetto Documento del 15 maggio, nel quale esplicita le modalità di svolgimento delle prove e indica le figure di supporto necessarie, come indicato dal D.L. 62/2017, all'art 20, e da ogni O.M. annuale relativa agli Esami conclusivi.

- **"I docenti di sostegno** assumono la contitolarità delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione didattico-educativa, all'elaborazione e alla verifica delle attività di competenza dei consigli di classe e dei Collegi Docenti." (Testo Unico L. 297/94).

- Entro il 31 ottobre, in sede di apposito G.L.O., viene definito il P.E.I. che, sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti, protocollato dalla Segreteria Didattica, è conservato in maniera riservata nel fascicolo personale dello studente

- **I collaboratori scolastici**, se necessario, prestano supporto nell'accesso, all'interno e all'uscita della struttura scolastica, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale dello studente con disabilità.

GLI SPECIALISTI, I CLINICI, I TERAPISTI:

- Redigono/aggiornano la documentazione necessaria nel rispetto della normativa.

- Partecipano agli incontri periodici del G.L.O. per l'approvazione, il monitoraggio e la verifica del P.E.I.; forniscono consigli sulla stesura degli obiettivi personalizzati del P.E.I. attraverso il confronto con il Consiglio di classe, la famiglia e, dove possibile, lo studente; illustrano i tempi e le modalità di svolgimento degli interventi terapeutici abilitativi e riabilitativi, anche extrascolastici, di cui lo studente può avere bisogno.

IL PERSONALE EDUCATIVO, GLI EDUCATORI PER L'AUTONOMIA, GLI ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE²

- Operano per l'effettiva inclusione scolastica degli studenti con disabilità attraverso il potenziamento dell'autonomia, della comunicazione personale e della relazione con gli adulti e gli altri studenti. Gli interventi educativi sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti nei Piani Educativi Individualizzati e si svolgono in stretta collaborazione con il Consiglio di classe.

- Partecipa al G.L.O.

INCLUSIONE DEGLI STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO - Legge 170/2010, DM 5669/2011

I Disturbi Specifici dell'Apprendimento (D.S.A.) rappresentano una condizione clinica evolutiva di difficoltà di apprendimento della lettura, della scrittura e del calcolo in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all'età anagrafica.

Per promuovere l'inclusione degli studenti con D.S.A. la scuola predispone un Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) nel quale sono indicate strategie metodologiche e didattiche, strumenti compensativi e misure dispensative atte a favorire l'apprendimento.

RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

LA FAMIGLIA:

In caso di iscrizione alla classe prima

- Al momento dell'iscrizione, segnala la presenza di D.S.A. sull'apposita modulistica.

² Il servizio di assistenza educativa per l'autonomia è gestito dal Comune di residenza dello studente che, utilizzando fondi appositamente stanziati da Regione Lombardia, eroga il servizio avvalendosi di educatori professionali di cooperative accreditate con le quali la scuola stipula una specifica convenzione annuale in base ai bisogni evidenziati dalle diagnosi funzionali/profili di funzionamento, nel rispetto delle indicazioni contenute nel P.E.I., delle osservazioni del G.L.O. e previa domanda di attivazione da parte della famiglia. Il servizio di assistenza alla comunicazione riguarda solo gli studenti con disabilità sensoriale ed è erogato da ATS Lombardia su specifica richiesta della famiglia.

- Tra giugno e settembre, consegna alla Segreteria Didattica la certificazione redatta in base alla normativa nazionale e nel rispetto delle indicazioni di Regione Lombardia, ³ trasmette tutte le informazioni necessarie e richiede, se lo ritiene necessario, un colloquio con la Docente per l'inclusione di sede.
- Partecipa a iniziative di accoglienza specifiche per gli studenti con DSA delle classi prime
- Entro la metà di novembre, in base alle indicazioni fornite dalla Scuola con apposite circolari, sottoscrive il P.D.P. predisposto dal Consiglio di Classe e precedentemente visionato in bozza per opportuna condivisione.

In caso di prima certificazione/aggiornamento in corso d'anno scolastico

- Consegna tempestivamente alla Segreteria Didattica la certificazione redatta in base alla normativa nazionale e nel rispetto delle indicazioni di Regione Lombardia e avvisa il coordinatore di classe.
- Si precisa che, qualora la certificazione/aggiornamento venga consegnato oltre il 31 marzo, non essendoci i tempi necessari all'osservazione dello studente e alla successiva predisposizione del P.D.P., per le classi differenti dalle quinte, il C.d.C., preso atto della documentazione clinica, verbalizza le misure dispensative e gli strumenti compensativi di cui lo studente può avvalersi durante le verifiche dell'ultimo periodo dell'anno e le prove di assolvimento di eventuali debiti formativi con l'impegno di predisporre il P.D.P. all'inizio dell'anno scolastico successivo. Per le classi quinte si rimanda alla specifica normativa⁴.

Ultimo anno ed Esame di Maturità

Si ricorda allo studente e alla famiglia che:

- la certificazione deve essere aggiornata e/o valida fino alla fine del percorso di studi; il Consiglio di Classe, in considerazione dell'esame, può richiedere un aggiornamento; l'eventuale aggiornamento dovrà essere consegnato entro il 31 marzo.
- per gli studi universitari, anche ai fini delle prove di ammissione, la certificazione deve essere stata rilasciata da non più di tre anni.
- Il D.L. 62/2017, all'art 20, e ogni O.M. annuale relativa agli Esami conclusivi contengono informazioni precise in merito allo svolgimento delle prove, all'utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative e alla procedura che la Commissione d'esame deve seguire in presenza di candidati con Bisogni Educativi Speciali.

³ Informazioni al seguente link di ATS Lombardia: [Disturbo specifico dell'apprendimento \(DSA\) | ATS Milano](#)

⁴ In merito alla data di scadenza di consegna della certificazione, si precisa che per le classi quinte, nel caso di aggiornamento della certificazione, il termine del 31 marzo è indicato dalla circolare MIUR n. 8 del 6 marzo 2013, in ragione degli adempimenti connessi all'Esame di Stato, come previsto dall'art 1 dell'Accordo sancito in Conferenza Stato- Regione, R.A. n.140 del 25 luglio 2012

LA SCUOLA:

- **La Segreteria Didattica** protocolla e archivia in forma riservata nel fascicolo personale dello studente la documentazione consegnata dalla famiglia e informa il docente referente per l'inclusione di sede.
- Nei primi giorni di settembre **la docente per l'inclusione di sede** trasmette ai singoli C.d.C. le informazioni necessarie relative agli studenti con D.S.A. delle singole classi, con particolare cura delle classi prime e terze, nelle modalità previste da apposita circolare.
- **Il coordinatore di classe** visiona la certificazione depositata in Segreteria e se lo ritiene necessario, convoca la famiglia. Nel caso di studenti di classi prime e terze, convoca i genitori per acquisire maggiori informazioni in vista della redazione del P.D.P.
- Nei C.d.C del mese di ottobre, i docenti, dopo l'iniziale periodo di osservazione, dispongono il P.D.P. nel rispetto delle indicazioni della certificazione e il coordinatore lo condivide con la famiglia per recepire eventuali loro osservazioni.
- Entro il 30 novembre, il P.D.P viene sottoscritto dai docenti, genitori, studente e Dirigente Scolastica nelle modalità che la scuola indica con apposita circolare.
- In caso di prima certificazione o di aggiornamento consegnato durante l'anno, e comunque entro il 31 marzo, il coordinatore di classe informa tempestivamente i docenti del Consiglio di classe ed in tempi brevi elabora con i colleghi il P.D.P.
- Dopo la condivisione con la famiglia, il P.D.P. viene sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti.
- Il P.D.P. sottoscritto da docenti, genitori, studente e Dirigente Scolastica viene depositato in Segreteria Didattica che lo protocolla e lo conserva in forma riservata nel fascicolo personale dello studente.
- Copia del P.D.P., sottoscritto e protocollato, viene inserita nell'area riservata del Registro elettronico, visibile solo ai genitori dello studente e ai docenti del C.d.C.
- Durante tutto l'anno scolastico, il Consiglio di Classe monitora l'efficacia del P.D.P. mediante verifiche *in itinere* e stabilisce se è necessario un suo aggiornamento.
- Qualora, nel corso dell'anno scolastico, siano nominati docenti supplenti, il coordinatore di classe fornisce loro le necessarie informazioni sugli studenti con P.D.P. per garantire continuità didattica e l'attuazione delle misure previste.
- Per gli studenti con P.D.P. della classe quinta, il C.D.C. predispone il fascicolo riservato di presentazione all'Esame di Maturità da allegare al cosiddetto Documento del 15 maggio, nel quale esplicita le modalità di svolgimento delle prove e l'utilizzo di eventuali strumenti compensativi/misure dispensative, come indicato dal D.L. 62/2017, all'art 20, e da ogni O.M. annuale relativa agli Esami conclusivi.

INCLUSIONE DEGLI STUDENTI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI - Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012; Circolare Ministeriale 8 del 6 marzo 2013; Nota Miur di chiarimento del 22 novembre 2013

Per quanto riguarda gli studenti con disturbi evolutivi specifici non rientranti nei casi previsti dalla Legge 170/2010 o dalla Legge 104/1992, la normativa di riferimento è costituita dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica” e dalle successive circolari del MIUR n. 8 del 6/03/ 2013 e n. 2563 del 22/11/2013.

RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

LA FAMIGLIA:

- Sulla base della documentazione fornita da uno specialista, e consegnata alla Segreteria Didattica, può chiedere la predisposizione di un percorso personalizzato, ma la decisione finale in merito alla redazione o meno di un P.D.P. spetta esclusivamente al Consiglio di Classe, come ribadito dalla nota MIUR del 22/11/2013 che esplicita la differenza tra diagnosi e certificazione.⁵

LA SCUOLA:

- La Segreteria Didattica protocolla e archivia in forma riservata nel fascicolo personale dello studente la documentazione consegnata dalla famiglia e informa il docente referente per l'inclusione di sede.
- Il docente referente per l'inclusione informa il coordinatore di classe.
- In caso di documentazione consegnata durante l'anno, il coordinatore di classe informa tempestivamente i docenti del Consiglio di classe.
- Il Consiglio di Classe, analizzata la documentazione presentata, sentito il parere del docente referente per l'inclusione e/o del Dirigente Scolastico, indipendentemente dalla richiesta dei genitori o degli specialisti, in base a sue circostanziate osservazioni, decide se predisporre o meno il P.D.P. dandone motivata comunicazione alla famiglia.
- Nel caso di predisposizione del P.D.P., esso, dopo essere stato condiviso con la famiglia, viene sottoscritto da docenti, genitori, studente e Dirigente Scolastica e viene depositato in Segreteria Didattica che lo protocolla e lo conserva in forma riservata nel fascicolo personale dello studente.
- Copia del P.D.P., sottoscritto e protocollato, viene inserita nell'area riservata del Registro elettronico, visibile solo ai genitori dello studente e ai docenti del C.d.C.
- Durante tutto l'anno scolastico il Consiglio di Classe monitora l'efficacia del P.D.P. mediante verifiche *in itinere* e stabilisce se è necessario un suo aggiornamento;

⁵ Al riguardo, si ritiene utile fornire una precisazione di carattere terminologico. Per “certificazione” si intende un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell'interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge – nei casi che qui interessano: dalla Legge 104/92 o dalla Legge 170/2010 - le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento. Per “diagnosi” si intende invece un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie. Pertanto, le strutture pubbliche (e quelle accreditate nel caso della Legge 170), rilasciano “certificazioni” per alunni con disabilità e con DSA. Per disturbi ed altre patologie non certificabili (disturbi del linguaggio, ritardo maturativo, ecc.), ma che hanno un fondamento clinico, si parla di “diagnosi”.

- Qualora, nel corso dell'anno scolastico, siano nominati docenti supplenti, il coordinatore di classe fornisce loro le necessarie informazioni sugli studenti con PDP per garantire continuità didattica e l'attuazione delle misure previste.
- Per gli studenti con B.E.S. della classe quinta cui sia stato predisposto un P.D.P., il C.D.C. prepara il fascicolo riservato di presentazione all'esame di Maturità da allegare al cosiddetto Documento del 15 maggio. Si precisa che, come indicato dal D.L. 62/2017, all'art 20, e da ogni O.M. annuale relativa agli Esami conclusivi, per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le verifiche in corso d'anno.

INCLUSIONE DEGLI STUDENTI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO - Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012; Circolare Ministeriale 8 del 6 marzo 2013; Nota Miur di chiarimento del 22 novembre 2013

La Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013, classifica l'area dello svantaggio scolastico nelle seguenti categorie:

- socio-economico, legato ad una particolare situazione sociale
- culturale, legato a situazioni di difficoltà di inserimento in un determinato contesto culturale
- linguistico, legato alla non conoscenza o alla non adeguata conoscenza della lingua italiana dello studio

Occorre tuttavia precisare che l'area dello svantaggio è più vasta, come riportato nella Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012: "Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta"

La circolare ministeriale 8/2013 chiarisce poi che tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni didattico educative.

Se il C.d.C. lo ritiene opportuno, anche per gli studenti nelle condizioni di svantaggio, sopra delineate e/o in base a proprie osservazioni, è possibile attivare un Piano Didattico Personalizzato comunicando le motivazioni alla famiglia/studente e procedendo alla formalizzazione dello stesso come indicato nelle sezioni precedenti.

Per gli studenti in condizione di svantaggio linguistico, oltre all'eventuale predisposizione di un P.D.P., qualora il Consiglio di Classe lo ritenga opportuno e dietro autorizzazione delle famiglie, la scuola organizza Laboratori di italiano L2 e/o altre forme di supporto per promuovere/rinforzare un'adeguata conoscenza della lingua italiana dello studio.

In caso di studenti di recente immigrazione, definiti N.A.I.⁶, oltre alla predisposizione di un P.D.P., la Scuola organizza specifiche attività personalizzate atte a sostenere lo studente nel suo percorso di inclusione e conoscenza della lingua italiana per la comunicazione e lo studio.

Qualora, nel corso dell'anno scolastico, siano nominati docenti supplenti, il coordinatore di classe fornisce loro le necessarie informazioni sugli studenti con PDP per garantire continuità didattica e l'attuazione delle misure previste.

ISTRUZIONE DOMICILIARE E SCUOLA IN OSPEDALE - Direttiva ministeriale 461/2019 e relative linee di indirizzo nazionale del 2019

Questo progetto⁷ nasce dall'esigenza di garantire il diritto all'istruzione anche degli studenti che, per motivi di salute temporanei o permanenti, non possono frequentare regolarmente le lezioni in aula. Titolari della gestione del servizio di istruzione domiciliare sono gli Uffici Scolastici Regionali, i quali provvedono al coordinamento e al monitoraggio delle diverse attività e individuano la scuola polo per assicurare il servizio di scuola in ospedale.

Istruzione Domiciliare (I.D.)

L'Istruzione Domiciliare è rivolta agli studenti che, a causa di gravi patologie o impedimenti, sono impossibilitati a frequentare la scuola per un periodo di almeno 30 giorni.

Il servizio si prefigge l'obiettivo di:

- continuare il percorso didattico in linea con quello della classe frequentata;
- minimizzare il ritardo scolastico e il disagio emotivo derivante dall'assenza;
- favorire il reinserimento a scuola una volta superato il periodo di malattia.

In generale, l'istruzione domiciliare è svolta dagli insegnanti della classe di appartenenza, in orario aggiuntivo (ore eccedenti il normale servizio). In mancanza di questi, può essere affidata ad altri docenti della stessa scuola, che si rendano disponibili, oppure a docenti di scuole viciniori; non è da escludere il coinvolgimento dei docenti ospedalieri nei termini sopra riportati. In generale, il monte ore di lezioni è indicativamente di 6/7 ore settimanali per la secondaria di primo e secondo grado.

Scuola in Ospedale (S.I.O.)

La Scuola in Ospedale, invece, è rivolta agli studenti che si trovano ricoverati in strutture ospedaliere per periodi di cura medio-lunghi.

⁶ Sono da considerare NAI gli studenti neoarrivati in Italia del tutto non italofoeni e non in grado di utilizzare l'italiano L2 come lingua di comunicazione o gli studenti inseriti a scuola da meno di due anni

⁷ Per approfondire il progetto e conoscere le modalità di attivazione dei servizi di Istruzione Domiciliare e Scuola in Ospedale, si rimanda al sito web del Ministero dell'Istruzione:

<https://www.miur.gov.it/scuola-in-ospedale-e-istruzione-domiciliare>.

In questo caso, l'istruzione viene erogata direttamente all'interno dell'ospedale da docenti qualificati, in contatto coi docenti della scuola di provenienza, con l'obiettivo di:

- assicurare la continuità didattica e ridurre l'impatto psicologico dell'ospedalizzazione;
- offrire agli studenti un supporto emotivo e sociale attraverso attività didattiche e formative personalizzate;
- favorire il reintegro nella classe di appartenenza al termine del ricovero.

Attivazione dei Servizi

L'attivazione dei servizi di istruzione domiciliare e scuola in ospedale avviene su richiesta della famiglia dell'alunno, previa presentazione di certificazione medica che attesti l'impossibilità di frequentare la scuola in sede.

Gli obiettivi didattici, le metodologie di insegnamento e le attività di supporto da erogare sono definiti da un Piano Personalizzato di Apprendimento (P.P.A) redatto dalla scuola in collaborazione, dove necessario, coi docenti del servizio di scuola in ospedale.

Predisposto dalle Referenti per l'inclusione

Prof.ssa Laura Fedeli

Prof.ssa Annelisa Scigliuzzo